



**Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Regione Calabria**

Prot 160-30.5.13

SEGNALAZIONE DEL GARANTE M.INTRIERI

Reiterato diniego accesso al SSN ad opera dell'Azienda Ospedaliera Pugliese con conseguente violazione del diritto di accesso alla salute minori B.M., G.C, Y.K.M, AM.,S.Y. in casa famiglia a CZ.

Si fa seguito alla nota Prot. n. 11349 del 17 maggio 2013 della Azienda ospedaliera Pugliese, la quale evidenzia che la prestazione sanitaria ai minori B.M.,G.C,Y.K.M,AM.,S.Y.

è stata erogata in seguito al pagamento del Ticket e che **“La ventilata violazione del diritto alla salute dei minori ed alla loro assistenza sanitaria così come paventata dall'Autorità Garante dell'Infanzia” sarebbe” pertanto priva di ogni fondamento”.**

Quale Ombudsman, a tale funzione incaricato, con la presente intende non consentire, in danno dei diritti minorili, burocratici raggiri fraseologici.

Questa Authority, che in quanto tale, non compie “calorosi” e accorati” inviti, ma adempie ai doveri istituzionali cui è preposta

SEGNALA CHE

le prestazioni sanitarie che l'azienda ospedaliera Pugliese assume di aver erogato ai minori sopra menzionati sono stati, invece, assolutamente negati a tutti gli effetti.

L'azienda ospedaliera Pugliese ha rifiutato ai fanciulli B.M.,G.C,Y.K.M,AM.,S.Y. le prestazioni sanitarie cui avevano diritto in quanto soggetti minori, lontani dalle famiglie, perché non in grado di procedere autonomamente al pagamento del ticket, così come questa Autorità ha evidenziato nelle proprie note.

L'azienda ospedaliera Pugliese, si è resa quindi responsabile della violazione del diritto alla salute e alla cura dei suindicati minori, interrompendo l'erogazione di un pubblico servizio quali sono le prestazioni sanitarie nella Repubblica italiana che è uno Stato di diritto.

Reggio Calabria - palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale Portanova

Tel 0965.880454 – Fax 0965.1812019 -

on.marilinaintrieri@gmail.com, garanteinfanziaeadolescenza@consr.it



***Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Regione Calabria***

Il Direttore Generale dell'azienda ospedaliera Pugliese di Catanzaro, con nota Prot. n. 11349 del 17 maggio 2013 ha comunicato che le prestazioni sanitarie ai minori sono state regolarmente erogate.

Il Direttore Generale omette di dire che l'operatore della casa famiglia che accompagnava i minori, (soggetto terzo e totalmente estraneo) con propri denari, ha dovuto pagare il ticket senza il quale l'azienda sanitaria Pugliese avrebbe continuato a negare a quei minori prestazioni sanitarie urgenti cui avevano diritto.

L'operatore della casa famiglia si è – pertanto - sostituito agli obblighi della azienda sanitaria -per mero atto di adempimento ai doveri di solidarietà sociale, cui la Costituzione italiana indirizza l'agire dei cittadini della Repubblica.

Si precisa che le spese sanitarie non sono ricomprese nella retta giornaliera

che la regione versa alle case famiglia per ogni piccolo ospite, e l'importo del ticket, per la gran parte delle prestazioni sanitarie si discosta di poco dall'ammontare giornaliero che serve al sostentamento del minore.

Per quanto sopra evidenziato la scrivente Authority

EVIDENZIA CHE

la soluzione prospettata dall'Azienda ospedaliera Pugliese di Catanzaro nella nota Prot. n. 11349 del 17 maggio 2013 non è conforme ai principi di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa atteso che, come noto, è inattuabile “rendicontare” gli oneri derivanti dal mancato pagamento del ticket per i minori collocati presso le case famiglia al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

Certa che tale soluzione prospettata non sia il tentativo di spostare, su altra istituzione, responsabilità in presenza di un sistema sanitario regionale commissariato ed in piano di rientro - senza voler entrare nel merito di decisioni che non competono a questa amministrazione - si evidenzia quanto segue.

Reggio Calabria - palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale Portanova

Tel 0965.880454 – Fax 0965.1812019 -

on.marinainatrieri@gmail.com, garanteinfanziaeadolescenza@consr.it



***Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Regione Calabria***

La Costituzione italiana così come la Convenzione di New York –norme di rango superiore a quelle regionali- riconoscono, garantiscono e tutelano il diritto dei minori alla salute.

L'Azienda ospedaliera Pugliese di Catanzaro è tra i soggetti dello Stato deputati alla erogazione delle prestazioni sanitarie previste dall'ordinamento italiano il quale tutela il diritto alla salute e all'assistenza sanitaria, in ossequio al principio sostanziale di eguaglianza consacrato nella carta costituzionale conferito in concreto a tutti i minori, inclusi quelli nelle case famiglia.

L'azienda ospedaliera Pugliese di Catanzaro, pertanto, non può negare ai minori in istituto il diritto di accesso alle prestazioni sanitarie utilizzando come impedimento l'assenza di una norma regionale che preveda espressamente la loro esenzione dal ticket.

I minori, indipendentemente dalla famiglia di appartenenza, dalla presenza di una dichiarazione di abbandono o di un provvedimento di affidamento sono

titolari di diritti autonomi, nel caso che c'investe, del diritto alla salute e conseguentemente all'accesso al SSN.

Sostenere che i minori che non paghino preventivamente il ticket non possano accedere alle prestazioni del SSN equivale a:

- non applicazione, nel caso di specie, del criterio gerarchico della risoluzione delle antinomie;
- diniego del diritto alla salute nel territorio calabrese che però è parte del territorio della Repubblica;
- inapplicabilità del principio sostanziale di eguaglianza sia tra minori in case famiglia e altri minori sia tra minori presenti in casa famiglia in Calabria e minori presenti in casa famiglia in altre regioni.

Fatte dette considerazioni di diritto ben poco spazio può lasciarsi ad altre argomentazioni.

Non vi è dubbio che, come in altre regioni, si sia in presenza di una carenza normativa, ma non vi è altrettanto dubbio che questo non sia sufficiente a negare il diritto alla salute e alle prestazioni sanitarie anche ai minori in casa

Reggio Calabria - palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale Portanova

Tel 0965.880454 – Fax 0965.1812019 -

on.marilinaintrieri@gmail.com, garanteinfanziaeadolescenza@consr.it



***Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Regione Calabria***

famiglia, perché ogni norma deve essere interpretata non asetticamente ma alla luce dell'ordinamento in cui è inserita.

L'obbligo delle prestazioni è individuabile anche nelle precisazioni del Ministero della Salute sulla nota informativa del 03.08.2007 nella quale si ribadisce che “i cittadini comunitari hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti. Tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative: alla tutela dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27.05.1991, n. 176”.

E' evidente, dunque, che il problema, trattandosi di fattispecie che si propone in uno Stato di diritto, debba, invece, essere preso in considerazione in termini di applicazione delle norme sul recupero delle somme relative al ticket dai soggetti debitori.

Erogato, dunque, il servizio al minore per la sua appartenenza allo status di minore, le Aziende dovranno rivolgersi caso per caso, in

relazione al singolo provvedimento di affidamento, al soggetto deputato al pagamento di dette spese e, dunque, Stato estero comunitario, piuttosto che ai genitori, Comune, ai Servizi etc. Così come previsto dalla normativa in materia di recupero.

E' evidente, peraltro, che tale soluzione sia l'unica soluzione che solleva le aziende da qualsiasi responsabilità erariale essendo, peraltro, le medesime i soggetti legittimati attivi al recupero.

Nel richiedere alle Autorità in indirizzo i formali dovuti interventi anche di natura sostitutiva, nei confronti della Direzione generale dell'Azienda Ospedaliera Pugliese (ovvero di motivare il diniego di tali dovuti interventi), si evidenzia che nel caso di reiterata inerzia la scrivente attiverà i suoi poteri ex art 2 comma e LR 28/nelle ulteriori sedi deputate, con ogni facoltà di legge.

Reggio Calabria 30.5.2013

F.to On. Marilina Intrieri